



Comunicato Ufficiale n.17 del 10 Settembre 2025

Stagione Sportiva 2025/2026

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
2. Giustizia Sportiva	2
2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale	2

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it

PEC COMITATO REGIONALE: cr.lnd.sardegna01@pec.it –

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@lnd.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

MOTIVI– udienza del 01.09.2025- rif. dispositivo di cui al C.U. n° 11

Deferimento:

- dei Sigg. Miscera Simone, Secci Alessio, Saba Ezio Salvatore;

- della U.S. San Teodoro-Porto Rotondo.

(procedimento prot. 3851/1017 pfi 24-25)

La Procura Federale della FIGC ha deferito a questo Tribunale Federale:

1. Il Signor Simone Miscera, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società U.S. San Teodoro- Porto Rotondo;
2. Il Signor Alessio Secci, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società U.S. San Teodoro- Porto Rotondo;
3. Il Signor Simone Ezio Salvatore Saba, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la Società U.S. San Teodoro- Porto Rotondo;
4. La Società U.S. San Teodoro- Porto Rotondo;

Per rispondere:

1. Il Signor Simone Miscera, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. San Teodoro- Porto Rotondo:

della violazione all'articolo 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso pubblicato sul proprio profilo Instagram (- simonemiscera-) una fotografia scattata nello spogliatoio al termine della gara Alghero- San Teodoro- Porto Rotondo del 9.3.2025, valevole per il girone B del campionato regionale under 17 terminata con il punteggio di 3-4, nella quale sono visibili i calciatori della squadra U.S. San Teodoro- Porto Rotondo con una mano con quattro dita distese e con alcuni di loro che indicano una immagine nella quale è ritratto il calciatore minorenni sig. G.C. facente parte della squadra della Alghero, con evidente finalità derisoria dello stesso;

2. Il Sig. Alessio Secci all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. San Teodoro- Porto Rotondo:

della violazione all'articolo 4, comma 1 e dell'art. 19 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva per essersi lo stesso in occasione della gara Alghero- San Teodoro- Porto Rotondo del 9.3.2025, valevole per il girone B del campionato regionale under 17, indebitamente introdotto a fine gara nello spogliatoio assegnato alla squadra della U.S. San Teodoro- Porto Rotondo pur non essendo inserito nella distinta di gara e pur dovendo ancora scontare la squalifica comminatagli con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 99 del 6.02.2025 del Comitato Regionale Sardegna;

3. Il Signor Ezio Salvatore Saba, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società U.S. San Teodoro-Porto Rotondo;

della violazione all'articolo 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso scattato una fotografia nello spogliatoio al termine della gara Alghero- San Teodoro- Porto Rotondo del 9.3.2025, valevole per il girone B del campionato regionale under 17 terminata con il punteggio di 3-4, nella quale sono visibili i calciatori della squadra U.S. San Teodoro- Porto Rotondo con una mano con quattro dita distese e con alcuni di loro che indicano una immagine nella quale è ritratto il calciatore minorenni sig. G.C. facente parte della squadra della Alghero, con evidente finalità derisoria dello stesso;

4. La Società U.S. San Teodoro- Porto Rotondo a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Simone Miscera, Alessio Secci e Ezio Salvatore Saba così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

All'udienza odierna il rappresentante della Procura Federale e il procuratore delle parti hanno concordato l'applicazione delle seguenti sanzioni ai sensi degli articoli 127 e 128 del C.G.S.:

- squalifica per 3 giornate per il signor Simone Miscera, in considerazione della sanzione base 4 giornate, ridotta fino a 1/3;
- squalifica per 3 giornate per il signor Alessio Secci, in considerazione della sanzione base 4 giornate, ridotta fino a 1/3;
- inibizione per 40 giorni per il signor Ezio Salvatore Saba, in considerazione della sanzione base di 2 mesi di inibizione, ridotta fino a 1/3;
- Ammenda di Euro 334,34 per la U.S. San Teodoro- Porto Rotondo in considerazione della sanzione base di Euro 500,00 ridotta fino a 1/3.

Preso atto che le parti hanno concordato l'applicazione delle sanzioni come sopra indicate, ritenuto che gli atti evidenziano la sussistenza del fatto, e ritenute congrue le sanzioni concordate dalle parti,

il Tribunale delibera di applicare le seguenti sanzioni:

- **squalifica per 3 giornate per il signor Simone Miscera;**
- **squalifica per 3 giornate per il signor Alessio Secci;**
- **inibizione per 40 giorni per il signor Ezio Salvatore Saba;**
- **ammenda di Euro 334,34 per la U.S. San Teodoro-Porto Rotondo.**

**LE AMMENDE DI CUI AL PRESENTE COMUNICATO, DOVRANNO ESSERE VERSATE ENTRO
15 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLO STESSO**

**Il Segretario
A. Devilla**

**Il Presidente
G. Cadoni**

Pubblicato ed affisso all'albo in Cagliari il 10 settembre 2025